N. **18874/12** Registro generale
N. **15** (ruolo interno)
N. 2236 Sentenza

40973/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr.ssa *Claudia Squassoni* — Presidente
2. dr. *Amedeo Franco* — Consigliere
3. dr. *Renato Grillo* — Consigliere
4. dr.ssa *Guicla Mulliri* — Consigliere *rel.*
5. dr. *Gastone Andreazza* — Consigliere

all'esito dell'udienza pubblica del **2 ottobre 2012**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
El Harda Abdelkhalak, nato in Marocco l'1.1.78
imputato art. 73 T.U. stup.

avverso la *ordinanza della Corte d'Appello di Milano* del 9.3.12

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Pietro Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. *Vicenda processuale e provvedimento impugnato* - Nell'ambito di un procedimento per violazione dell'art. 73 T.U. 309/90, con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dinanzi ad essa dall'odierno ricorrente ritenendo quel gravame generico e reiterativo di questioni che erano state già trattate dal giudice di primo grado con motivazione - giudicata dalla corte - "*ampia, congrua ed argomentata*".

2. *Motivi del ricorso* - Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso,tramite il difensore, deducendo:

1) violazione di legge (*art. 606 lett b) c.p.p.*) facendo notare che, a fronte di una scarna motivazione del giudice di primo grado, all'esito di un rito abbreviato, il gravame dinanzi alla corte d'appello era stato sintetico ma chiaro e dolendosi, quindi:

a) del fatto che sia stato definito «considerevole» l'ammontare della droga che era pari a soli 33 gr. di principio attivo;

b) che la pena base sia da considerare eccessiva a fronte di piccoli precedenti risalenti nel tempo;

c) che la pena irrogata in concreto sia di molto superiore (5 anni) a quella chiesta dallo stesso P.M. di udienza (3 anni).

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. *Motivi della decisione* - Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Tale declaratoria si impone di fronte alla constatazione del fatto che effettivamente, come si dice nella ordinanza impugnata, la sentenza di primo grado è stringata ma ben motivata e, soprattutto, spiega adeguatamente proprio gli aspetti su cui si fondava un gravame che, per contro, era solo genericamente critico..

In particolare, si comprende dalla decisione del Tribunale che l'impiego dell'attributo "considerevole" deriva dal contesto in cui esso viene usato e, cioè, per sottolineare la inverosimiglianza della giustificazione difensiva secondo cui El Harda sarebbe stato mero "vettore" della droga ricevuta da un non meglio identificato tunisino di nome Najib per consegnarla – dietro compenso di 100 € - ad un marocchino sconosciuto che avrebbe dovuto incontrare a p.le Corvetto. In altri termini, contestualizzando l'aggettivo, si comprende che esso non si riferisce ad una valutazione "ponderale" (come se, ad esempio, finalizzata a valutare la ricorrenza o meno dell'attenuante del comma 5), bensì ad una considerazione comparativa da cui scaturisce il rilievo che un "siffatto" quantitativo (tanto non "modesto" che, negli stessi motivi di appello si appello, riconosce la «condivisibilità» dell'inquadramento del fatto nel comma. 1 dell'art. 73) non viene consegnato «*ad un soggetto non inserito nel traffico di stupefacenti, peraltro per la sua successiva consegna ad altro soggetto del quale non sono state fornite né le generalità, né una descrizione fisica idonea a consentirne* l'individuazione»

Si tratta di considerazione argomentata e del tutto logica e, pertanto, legittimamente condivisibile dai giudici della Corte d'appello.

Tanto più, se si considera un ulteriore dato obiettivo rappresentato dalla totale genericità ed assertività dei motivi di gravame proposti dinanzi al giudice di secondo grado.

In pratica, infatti, essi si risolvono in una mera doglianza, *tout* court, per quanto statuito nella prima decisione.

Ciò vale anche per gli aspetti sanzionatori per i quali, nei motivi di appello, ci si era limitati a sottolineare la "non comprensibilità" delle scelte assunte.

Per contro, il giudice di primo grado – avallato dalla corte d'appello – aveva chiaramente spiegato che, nell'ambito della valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., era stato tenuto conto dei «*precedenti dattiloscopici e (del)le numerose identificazioni con diverse generalità*»; aspetti, questi, che avevano indotto a «*non attestare la pena sui minimi edittali*».

Del tutto giustificato è, pertanto, il rilievo che, con l'ordinanza impugnata, la corte d'appello muove al ricorrente di genericità di motivi dal momento che «*alle argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata non è stato contrapposto alcun concreto elemento fattuale e ... senza alcun concreto riferimento alle valutazioni compiute nella sentenza* appellata».

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

Così deciso il 2 ottobre 2012

Il Presidente
(*dr.ssa Claudia Squassoni*)

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Grazia Mulliri*)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 18 OTT 2012

IL CANCELLIERE
Luana Mariani